



COMUNE DI PONT CANAVESE
Città Metropolitana di Torino
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. A DEL 09/01/2025

OGGETTO: Deroga periodo divieto abbruciamenti residui vegetali

IL SINDACO

Vista la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000;

Vista la Legge Regionale 15/2018 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000 n. 353;

Considerato che il divieto di bruciatura decorre dal 1 novembre al 31 marzo; ai sensi della Legge regionale 1/2019;

Preso atto che la Legge Regionale 3/2020 modifica l'art 16 della Legge Regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 (Riordino delle norme in materia di incendi boschivi), in particolare l'art 1/bis "*Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'art 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018 n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi)*" può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)";

Preso atto che alla data odierna non vige sul territorio regionale lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

ORDINA

La **deroga al divieto di abbruciamento** previsto dal comma 2 art. 10 della Legge Regionale Piemonte numero 15/2018 **nel PERIODO DAL 13 gennaio 2025 AL 15 gennaio 2025.**

Si precisa che rimane vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall'art. 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino a una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.

Si precisa inoltre che è consentito il raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità non superiori ai 3 metri steri giornalieri per ettaro.

AVVERTE CHE

La presente ordinanza decade il 16 gennaio 2025 e rimane valida fino a tale data a condizione che permangano le condizioni climatiche/ambientali favorevoli agli abbruciamenti.

DISPONE

L'invio della presente:



COMUNE DI PONT CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Ufficio del Sindaco

- All'Ufficio Tecnico Comunale;
- All'Ufficio Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Pont Canavese;
- Al Nucleo Carabinieri Forestale di Pont Canavese;
- Al Gruppo Carabinieri Forestale di Torino;

Contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

Paolo Coppo

